

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER IL GEMELLAGGIO DEL COMUNE DI VERBANIA

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 7 marzo 2019)

ARTICOLO 1

Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Verbania col compito di:

1. programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosse dal Comune di Verbania con enti territoriali, italiani e di altri paesi esteri, sulla base delle relative delibere degli organi comunali;
2. coordinare il proprio operato con gli Assessorati alla Pubblica Istruzione, alla Cultura, ai Servizi alle Persone e al Turismo;
3. curare i rapporti con analoghi Comitati o rappresentanti delle Città Gemellate;
4. designare i propri rappresentanti alle manifestazioni indette dalle città gemellate in base alle disponibilità dichiarate dai componenti del Comitato stesso con un criterio di rotazione;
5. stimolare la diffusione della conoscenza, della tradizione e della cultura propria e delle altre Città Gemellate;
6. favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, istituti scolastici, organismi e gruppi sociali che operano in ambito economico, culturale, sociale, sportivo o scolastico sul territorio cittadino.

La sede del Comitato è fissata presso Palazzo di Città.

ARTICOLO 2

Affinché il Comitato possa realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento di spesa giustificato dalle proposte del Comitato.

Il Comitato, al fine di incrementare le proprie attività, potrà avvalersi di contributi da parte di sponsor privati, partecipare a bandi di finanziamento e gestire il ricavato di eventuali manifestazioni organizzate e/o di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Sarà impegno del Comitato il redigere progetti, anche di carattere transfrontaliero, partecipando a bandi di finanziamento proposti dalla Comunità Europea o da Fondazioni di tipo nazionale o internazionale.

Il Comitato dovrà produrre, con cadenza annuale, un prospetto di rendicontazione relativo alle entrate e alle spese sostenute per le attività svolte.

ARTICOLO 3

Il Comitato, cui spettano funzioni propositive, collabora con l'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio.

ARTICOLO 4

Il Comitato per il Gemellaggio è composto da 12 componenti:

- il Sindaco o un suo delegato;
- Il Presidente del Consiglio Comunale o, in delega, un Vice Presidente;
- 4 componenti del Consiglio Comunale;
- 6 componenti nominati dal Consiglio Comunale e scelti tra persone che dichiarino il loro interesse nella promozione del gemellaggio. Questi possono essere rappresentanti di categorie economiche, della scuola, di associazioni culturali e/o sportive, di associazioni e/o organismi giovanili, della pro loco.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato per il Gemellaggio.

Per la realizzazione delle iniziative programmate, il Comitato può avvalersi della collaborazione di volontari provenienti da associazioni culturali e sportive locali, da istituti scolastici, da fondazioni o associazioni di vario genere operanti sul territorio. Il Comitato potrà anche consultare tali associazioni per raccogliere eventuali proposte o iniziative.

ARTICOLO 5

Il Comitato provvederà a eleggere al suo interno, nella sua prima riunione di insediamento:

- un Presidente;
- un Vice Presidente;
- un Segretario.

Il Comitato per il Gemellaggio decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale, che lo ha nominato. Il Comitato verrà rieletto dopo la prima seduta utile dopo l'insediamento.

ARTICOLO 6

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

1. per dimissioni;
2. per non aver partecipato ad almeno tre sedute consecutive senza essersi giustificati;
3. per essersi assentato ad almeno il 70% (settanta per cento) delle sedute convocate nell'anno solare precedente, pur se giustificato.

La surroga del componente spetterà all'organismo competente.

ARTICOLO 7

L'assemblea del Comitato si riunisce validamente e ha potere decisionale ed esecutivo con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione.

Le convocazioni del Comitato per il Gemellaggio, e relativo ordine del giorno, devono essere trasmesse almeno 7 giorni prima della data fissata. Solo per motivate ragioni di urgenza, le riunioni potranno anche essere convocate con un preavviso inferiore tramite i consueti mezzi di comunicazione.

Per ogni incontro il Comitato dovrà redigere un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Sarà cura del Comune dare pubblicità alla cittadinanza, anche a mezzo informatico, dei lavori e dei progetti del Comitato.

ARTICOLO 8

E' dovere del Presidente svolgere tutti i compiti assegnatigli dal presente regolamento, e in particolare:

- convocare e presiedere le riunioni del Comitato per il Gemellaggio e disporre l'attuazione delle deliberazioni prese dal Comitato stesso;
- firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Comitato;
- vigilare e controllare che i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dal Comitato per il Gemellaggio trovino attuazione.

In caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente ne assume le competenze, in caso di assenza di entrambi subentra il consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 9

Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell'avvenuta costituzione del Comitato per il Gemellaggio e di ogni sua successiva variazione.